

DDL rientro capitali detenuti all'estero: approvato in via definitiva dal Senato

5 Dicembre 2014

L'Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ([DDL 1642/S](#) - Relatori Sen. Nico D'Ascola del Gruppo NCD e Sen. Claudio Moscardelli del Gruppo PD), nel testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento, in particolare, prevede, la possibilità di avvalersi di una **procedura di collaborazione volontaria** (c.d. "*voluntary disclosure*") **per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero**, al fine di sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi stabiliti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui al DL 167/1990, convertito dalla L. 227/1990. Tale procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie e, in ogni caso, **può essere attivata fino al 30 settembre 2015**.

Per effetto della collaborazione volontaria è, inoltre, garantita la **non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi** (espressamente indicati nel testo).

Si propone inoltre l'introduzione di un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, **esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero**, prevedendo al riguardo la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Viene, altresì, disposto che le **entrate derivanti** dall'attuazione della predetta procedura siano assegnate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere **destinate**, anche mediante riassegnazione, a quattro finalità:

-**pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;**

-**esclusione** dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle **risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale** dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

-**investimenti pubblici;**

-**Fondo per la riduzione della pressione fiscale**, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Viene affidato ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate alle predette finalità, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per ciascuna finalizzazione.

Altre disposizioni riguardano:

-**l'innalzamento del limite** al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi dei **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero**, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000;

-la **definizione** della fattispecie di **autoriciclaggio**, il cui destinatario è chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

